

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREVISTE DALLA L.R. 12 DICEMBRE 2012, N.75

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione costituita con provvedimento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni del LODE Pisano ai sensi dell'art.1, comma 1 della Legge Regionale Toscana 12 dicembre 2012 n.75, allo scopo di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto e per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e di favorire il passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

Art. 1

Ripartizione territoriale della Commissione

Si costituisce una unica Commissione Territoriale, ma, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della L.R 75/2012, per una più efficace ed efficiente funzionalità, la Conferenza Permanente del LODE Pisano può prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni nel territorio del LODE, suddivise per aree territoriali.

Art. 2

Composizione della Commissione e durata

La Commissione è composta da 14 componenti così designati:

- un rappresentante per il Comune di Pisa, uno per il Comune di Pontedera, uno per il Comune di Montopoli e uno per il Comune di Volterra in rappresentanza delle aree territoriali;
- un rappresentante per ciascuno dei quattro sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi sul territorio del L.O.D.E;
- un rappresentante per ciascuna delle due associazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative sul territorio del L.O.D.E;
- un rappresentante della Prefettura UTG;
- il Responsabile dell'Ufficio di Supporto al LODE Pisano;
- un rappresentante della Società della Salute – U.O.C Alta marginalità;
- un rappresentante del soggetto gestore APES S.c.p.a.

Ogni qualvolta la Commissione tratti pratiche riguardanti cittadini residenti in Comuni del LODE non rappresentati all'interno della Commissione, la stessa potrà essere integrata da un rappresentante del Comune interessato; la stessa disposizione è estesa alle Agenzie Sociali utili a favorire il percorso di passaggio da casa a casa quali Casa Valdera e la Domus Sociale s.r.l.

La Commissione è presieduta dal Coordinatore della Conferenza Permanente del LODE Pisano o da un suo delegato.

La Commissione ha durata di 4 anni e decorre dall'1 giugno 2013.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 3

Funzionamento della Commissione

La Commissione è convocata dal Coordinatore del LODE di sua iniziativa o su richiesta di ogni Comune interessato facente parte della Commissione o da almeno 3 membri della Commissione stessa.

La Commissione si riunisce secondo necessità e comunque almeno una volta ogni 3 mesi.

Le decisioni, in caso di difformità di giudizi, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Personale dell'Ufficio di Supporto del LODE Pisano è designato a svolgere il ruolo di segretario e a redigere un verbale delle sedute.

Art. 4

Compiti della Commissione

La Commissione procederà all'esame delle istanze presentate al Comune di residenza dai conduttori sottoposti a procedura di sfratto per ottenere una graduazione dell'azione di rilascio e per favorire il percorso

di passaggio da casa a casa.

La graduazione avverrà mediante l'individuazione, da parte della Commissione, del momento in cui sarà possibile procedere all'esecuzione dello sfratto anche a mezzo dell'intervento della Forza Pubblica, rimanendo comunque salve le competenze dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 5

Destinatari degli interventi

La Commissione esaminerà i provvedimenti di rilascio per necessità, finita locazione e morosità incolpevole (così come definita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n°22 del 29/3/2011) da immobili ad uso abitativo, dei conduttori il cui nucleo familiare sia in possesso di un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 e ISEE non superiore a € 20.000,00, risultante da una dichiarazione in corso di validità, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare (si intende adeguata rispetto al nucleo residente un'abitazione che abbia i requisiti previsti dalle lettere c) e d) della legge regionale toscana 96/1996)

Art. 6

Presentazione delle domande

I soggetti che versano nelle condizioni indicate dall'art.5, anche avvalendosi dell'assistenza delle Associazioni sindacali degli inquilini, possono presentare al Comune di residenza apposita istanza tesa ad ottenere il differimento dell'esecuzione dello sfratto, con l'eventuale possibilità di passaggio da casa a casa. La domanda dovrà indicare il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento e segnatamente:

I di essere sottoposti ad un provvedimento di rilascio per necessità, finita locazione e morosità incolpevole (così come definita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n°22 del 29/3/2011) dalla propria abitazione di residenza;

I di possedere un reddito attuale ISE non superiore a € 35.000,00 e ISEE non superiore a € 20.000,00 risultante da una dichiarazione in corso di validità;

I di non essere titolari né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare residente nell'alloggio di un'abitazione adeguata al nucleo stesso.

La verifica della sussistenza dei suddetti requisiti è effettuata dal Comune di residenza al quale viene presentata la domanda. Successivamente alla verifica, il Comune trasmette al più presto (comunque entro 15 giorni dal ricevimento) la domanda, con tutta la documentazione ed eventuali ulteriori informazioni, alla Commissione territoriale per i provvedimenti di competenza.

Il Comune interessato è tenuto a dare tempestiva notizia al locatore della presentazione dell'istanza da parte del conduttore.

Art. 7

Integrazione istanze

A seguito della presentazione delle domande il Comune verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione, eventualmente provvedendo a richiedere l'integrazione dei documenti mancanti.

La Commissione ha facoltà di richiedere ove necessario, direttamente o tramite il Comune in cui risiede il nucleo sottoposto al rilascio, ulteriori informazioni e documenti integrativi, fissando un termine entro il quale provvedere.

Art. 8

Esecuzione delle decisioni della Commissione

La Commissione trasmetterà le decisioni assunte all'Ufficiale Giudiziario e al Comune interessato, che le notificherà al locatore ed al conduttore.